

NOTA DL LIQUIDITÀ

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (GU 8 aprile 2020, n. 94) il [Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23](#) “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” c.d. **DL Liquidità**, che rappresenta il secondo importante intervento del Governo a sostegno delle imprese e dell’economia, dopo il DL Cura Italia del 17 marzo.

Il Decreto, che contiene anche piccole misure su salute e lavoro, si articola in 4 principali linee di intervento:

1. Misure a sostegno della liquidità delle imprese;
2. Misure di carattere fiscale;
3. Misure a garanzia della continuità aziendale;
4. Misure volte a rafforzare settori di rilevanza strategica (c.d. Golden Power).

Per quanto riguarda la **liquidità delle imprese**, vengono mobilitate risorse per 400 mld € a sostegno di imprese e export, introducendo una nuova garanzia SACE a beneficio principale delle grandi imprese, rafforzando ulteriormente il Fondo PMI e modificando la disciplina della garanzia SACE per l’export.

La nuova garanzia di SACE a sostegno delle grandi imprese, nonché di quelle medie che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo PMI, si prevede possa essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020. L’impegno di SACE non può superare i 200 mld €, di cui 30 mld € destinati alle PMI. Per questa finalità viene istituito un Fondo presso il MEF con dotazione iniziale di 1.000 mln € per il 2020.

Si interviene inoltre per potenziare nuovamente il Fondo di Garanzia PMI, confermando e rafforzando le misure già introdotte all’art. 49 del DL Cura Italia e introducendo anche delle novità. Il Fondo viene esteso alle mid cap, vengono ammesse imprese escluse in precedenza (per esempio imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” e imprese ammesse a concordati con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato) e, importante, vengono aumentate significativamente le percentuali di copertura delle garanzie. Per la copertura del maggior fabbisogno finanziario del Fondo PMI connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate dal DL Cura Italia (1.500 mln €) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni €.

Per quanto riguarda l’export, la modifica del funzionamento dell’intervento di SACE mira a potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese e libera, secondo le stime fornite dal Governo, risorse fino a ulteriori 200 mld €.

Relativamente alle **misure fiscali** vengono sospesi i termini di tutta una serie di versamenti tributari e contributivi in scadenza ad aprile e a maggio 2020 per le imprese i cui ricavi siano stati danneggiati dall’emergenza. Vengono prorogati anche i versamenti alla pubblica amministrazione in scadenza al 16 marzo, considerandoli tempestivi se effettuati entro il 16 aprile. Misura interessante è quella che estende agli acquisti di DPI il credito di imposta previsto dal DL Cura Italia per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Le misure che vogliono salvaguardare la continuità aziendale in tempo di emergenza, intervengono invece sul diritto societario e concorsuale, rinviando di un anno l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

In ultimo, si modificano e si estendono ad altri settori di rilevanza strategica le disposizioni relative al c.d. Golden Power.

1. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Garanzia SACE a sostegno di grandi imprese e PMI (Articolo 1)

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e l'impegno di SACE non può superare i 200 mld €, di cui 30 mld € destinati alle PMI. La garanzia è **a prima richiesta, esplicita, irrevocabile** e a copertura di **nuovi finanziamenti** concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto **per capitale, interessi ed oneri accessori** fino all'importo massimo garantito.

Al finanziamento con garanzia non possono accedere imprese rientranti nella categoria di imprese in difficoltà, così come stabilito dai Regolamenti UE in vigore, e imprese con esposizioni deteriorate.

Durata e ammontare del finanziamento

I finanziamenti possono avere una durata di **massimo 6 anni** (con possibile pre-ammortamento di 24 mesi) mentre per la **restituzione** degli stessi si va **fino a 30 anni**.

Per quanto concerne l'**ammontare del finanziamento**, non deve essere superiore al maggiore tra a) il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019; b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019. Dettagli per l'individuazione dell'importo massimo garantito vengono indicati al comma 3 dell'art. 1.

La copertura della garanzia rilasciata

La copertura va da un range del 70% al 100% a seconda delle dimensioni dell'impresa che richiede il finanziamento:

- 90% per imprese con numero di dipendenti inferiore a 5.000 e fatturato inferiore a 1,5 mld €.
- 80% per imprese con numero di dipendenti superiore a 5.000 e un fatturato su base consolidata tra 1,5 mld € e 5 mld €.
- 70% per imprese con fatturato su base consolidata maggiore a 5 mld €.

Il comma 4 dell'art. 1 fornisce ulteriori indicazioni sull'individuazione della percentuale di garanzia. Il comma 8 dell'art. 1 prevede inoltre la possibilità di aumentare la percentuale di copertura delle aziende con fatturato maggiore di 1,5 mld € e dipendenti superiori a 5.000 con Decreto del MEF di cui al comma 7.

Vincoli per le imprese beneficiarie della garanzia

- Divieto di approvare distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020.
- Gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi con i Sindacati.
- Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale impiegati in stabilimenti e attività imprenditoriali localizzate in Italia.

Le commissioni

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per la garanzia sono: per i finanziamenti di PMI, 25 punti base per il primo anno, 50 per il secondo e terzo anno e 100 per i tre anni rimanenti e per imprese diverse da PMI, 50 punti per il primo anno, 100 per secondo e terzo e 200 per i tre anni finali.

Le commissioni sul prestito devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti prestiti.

Procedure per il rilascio delle garanzie

Per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 5.000 e un fatturato inferiore a 1,5 mld € viene stabilita una procedura semplificata al comma 6 dell'art. 1.

Per le imprese con numero di dipendenti e fatturato maggiori è richiesto un Decreto del MEF, sentito il MiSE, sulla base dell'istruttoria presentata da SACE. La valutazione tiene conto dei seguenti fattori: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico in una filiera produttiva strategica.

Fondo Centrale di Garanzia PMI (Art. 13)

L'art. 13 prolunga e rafforza le misure relative al Fondo di garanzia PMI previste dal DL Cura Italia (art. 49 DL Cura Italia).

Innanzitutto si conferma la **gratuità della garanzia**, nonché l'incremento, già inserito nel DL Cura Italia, dell'importo massimo della garanzia per impresa (**5 mln di euro**). Sono ammesse a garanzia le imprese con un **numero di dipendenti non superiore a 499**.

In linea con il DL Cura Italia, alla garanzia non si applica la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo e si conferma l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice.

Si stabilisce che la garanzia del Fondo possa essere richiesta anche su operazioni già erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.

Percentuali di copertura delle garanzie

Viene previsto un ulteriore innalzamento delle percentuali di copertura delle garanzie che si differenziano in base alla durata e all'importo del finanziamento, alla tipologia di garanzia richiesta, nonché al soggetto richiedente.

Si incrementano le percentuali già innalzate con il DL Cura Italia e, previa autorizzazione della Commissione europea, si prevede una copertura:

- all'**80%** per garanzie dirette;
- al **90%** per riassicurazioni.

Le suddette coperture si applicano anche a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito** purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo al beneficiario (pari almeno al 10% del debito in essere e oggetto di rinegoziazione).

Per le **operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi e non superiori a un determinato importo** (che non superi alternativamente il doppio della spesa salariale annua; il 25% del fatturato 2019; il fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, che diventano 12 mesi per le imprese piccole), la percentuale di copertura è aumentata, previa autorizzazione della Commissione europea:

- **al 90%** per le garanzie dirette;
- **al 100%** dell'importo garantito da Confidi o da altri fondi di garanzia in caso di riassicurazione.

Fino all'autorizzazione della Commissione europea, per queste operazioni si applicano le percentuali dell'80% per garanzie dirette e del 90% per riassicurazioni previste nei casi in cui si vada oltre la durata e l'importo di cui sopra.

Per **nuovi finanziamenti in favore di PMI o altre attività di impresa di persone fisiche danneggiate da Covid-19** - che abbiano l'inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione, durata fino a 72 mesi e importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario 2019 e comunque non superiore ai 25.000 € - viene prevista, previa autorizzazione della Commissione europea, una copertura:

- **del 100%** sia per garanzie dirette sia per riassicurazioni.

In quest'ultimo caso, **l'accesso al Fondo è automatico, gratuito e senza valutazione.**

Garanzie su portafogli di finanziamenti colpiti dall'epidemia covid-19

Per le garanzie su specifici portafogli di investimento dedicati alle imprese danneggiate dall'epidemia di covid-19 o appartenenti per almeno il 60% a settori colpiti, la quota delle tranches junior del fondo può essere elevata del 50%, incrementabile di un ulteriore 20% nel caso di intervento di altri garanti (comma 1 (l) art. 13).

Per i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese colpite dall'epidemia di covid-19 costituiti per almeno il 20% da imprese con un rating non superiore a "BB" (scala Standard's & Poor's) si introduce inoltre una operatività rafforzata, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli (comma 2 art. 13).

Cumulo di garanzie

Per soggetti beneficiari particolarmente danneggiati dall'epidemia di covid-19 con ricavi non superiori a 3.200.000 €, vi è la possibilità di cumulare la garanzia diretta con copertura al 90% di cui alla lettera (c) con ulteriori garanzie concesse da confidi o da altri soggetti, a valere su risorse proprie, sino a copertura del 100% del finanziamento concesso, sempre che il finanziamento non superi il 25% dei ricavi del beneficiario.

Accesso al Fondo senza valutazione

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione previsto alla parte IX lettera A, delle condizioni di ammissibilità e delle altre disposizioni generali contenute nel DM MISE 12 febbraio 2019 (GU 27 febbraio 2019, n. 49), rafforzando quindi la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del **metodo economico-finanziario** del vigente modello di valutazione.

La garanzia è concessa anche nei casi di esposizioni classificabili come "inadempienze improbabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e, a certe condizioni, alle imprese ammesse a procedure di concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazioni o hanno presentato un piano attestato in linea con quanto previsto dal Decreto Regio 16 marzo 1942, n. 267. Sono invece escluse quelle imprese con esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

Come già anticipato, nessun tipo di valutazione è prevista invece per le imprese o attività di persone fisiche danneggiate dall'epidemia covid-19 di cui si è detto al punto precedente.

Misure per il sostegno all'export, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l'articolo 2, alcune modifiche all'articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE.

Si introduce al comma 9-bis un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i **rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea**, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 mld € di risorse da destinare al potenziamento dell'export. SACE rilascia le proprie garanzie in nome proprio e per conto dello Stato.

Il rilascio di garanzie ad elevato rischio di concentrazione su singole controparti, gruppi di controparti connessi o Paesi di destinazione devono essere preventivamente autorizzati dal MEF sentito il Comitato di sostegno pubblico all'esportazione.

Ulteriori procedure, quali l'attività istruttoria di SACE, nonché la procedura da adottare per le garanzie dove non è richiesta l'autorizzazione preventiva del MEF, vengono demandate ad una Convenzione decennale da

adottare dal MEF con delibera del Comitato Ministeriale per la programmazione economica, su proposta del MAE.

Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione

È istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione (9 sexes) il cui compito principale è quello di deliberare:

- un **piano annuale di attività** di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato delle operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori ed evidenziando quelle da sottoporre ad autorizzazione preventiva del MEF;
- un **sistema di sistemi di limiti di rischio** ("Risk Appetite Framework" – RAF).

Piano annuale e RAF sono approvati dal CIPE su proposta del MEF di concerto con il MAE.

SACE è abilitata a rilasciare garanzie sotto qualsiasi forma, incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitanti all'esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese, per un massimo di 200 mld €.

2. MISURE DI CARATTERE FISCALE

Versamenti tributari e contributivi (Articolo 18)

Sospensione versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Questi versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 sono sospesi:

- per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 mln € qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per i soggetti con ricavi superiori a 50 mln € se la flessione dei ricavi è pari almeno al 50%.

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Restano ferme le disposizioni sulla sospensione dei versamenti previsti dai DL precedenti in merito a specifiche tipologie di soggetti identificati.

L'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi.

Sospensione versamenti IVA soggetti Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Si prevede la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.

Metodo previsionale acconti giugno (Articolo 20)

Si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRAP o IRES, a condizione, però, che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non

superi il 20%. La disposizione si applica a quegli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rimessione in termini per i versamenti (Articolo 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (già prorogati al 20 marzo), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22)

È posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

Ritenute in materia di appalti e forniture (Articolo 23)

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020. Si mantiene quindi in vita la disciplina introdotta a fine anno che sembra ignorare le difficoltà organizzative e finanziarie che le imprese hanno più volte evidenziato.

Imposta di bollo su fatture elettroniche (Articolo 26)

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 €, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 € anche nel secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (Articolo 37)

Proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dal DL Cura Italia per la proroga dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Credito d'imposta per l'acquisto di DPI nei luoghi di lavoro (Articolo 30)

L'articolo 64 del DL Cura Italia aveva previsto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. L'art. 30 del DL Liquidità estende il credito di imposta anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detersivi mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario.

Con decreto MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

3. MISURE A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Riduzione del capitale (Articolo 6)

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Principi di redazione del bilancio (Articolo 7)

Viene prevista la possibilità nella redazione del bilancio 2020 di operare una valutazione delle voci di bilancio che tenga conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. La misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Finanziamenti alle società (Articolo 8)

Alla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, con il fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (Articolo 9)

Si prorogano di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, con conseguente riscadenamento dei connessi obblighi di pagamento.

Per procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovo piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Il debitore può anche modificare unilateralmente i termini di adempimento del concordato o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

Si consente inoltre al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l'automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Disposizioni temporanee in materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (Articolo 10)

Si sancisce l'improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Il periodo di blocco è esteso anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio. Sono esclusi solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno. Tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

4. MISURE VOLTE A RAFFORZARE SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Le misure in tema di poteri speciali hanno l'obiettivo di ampliare le prerogative del Governo, estendendo l'ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione europea (artt. 15, 16 e 17).

Il provvedimento interviene sull'articolo 2 del DL n. 21/2012, cd. Decreto Golden Power, che disciplina i poteri speciali del Governo inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché nei settori indicati all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 452/2019 relativo allo screening sugli investimenti esteri diretti (IDE).